



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2012

composta dai magistrati

Dr. Vittorio Zambrano	Presidente estensore;
Dr. Rosario Scalia	Consigliere;
Dr. Francesco Alfonso	Consigliere;
Dr.ssa Carmela Mirabella	Consigliere;
Dr.ssa Rosalba Di Giulio	Consigliere relatore;
Dr.ssa Maria Teresa D'Urso	I° Referendario;
Dr.ssa Donatella Scandurra	I° Referendario;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14/2000 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, più volte modificato con successive deliberazioni delle stesse Sezioni Riunite, da ultimo con deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante il T.U. delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L. 4 marzo 2009, n. 15;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva";

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Viterbo con nota acquisita al protocollo della Sezione con il n.4452 in data 2/09/2011;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. Ordinanza n. 2ter/2012 del 27 gennaio 2012 di convocazione della Sezione Regionale di Controllo per il Lazio in data odierna, per deferire la questione consultiva all'esame collegiale;

UDITO, in camera di consiglio, il relatore Consigliere Rosalba Di Giulio;

PREMESSO

Con nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Viterbo ha inoltrato a questa Sezione Regionale di Controllo richiesta di parere ai sensi dell'art.7, comma 8, della L. 5 giugno 2003, n.131 , con la quale si chiede di conoscere l'avviso della Sezione medesima in ordine alla ricomprensibilità o meno della voce "avviamento" tra i beni "immateriali...ritenuti utili alla gestione del servizio" menzionati come suscettibili di valutazione economica da parte del Comune di Viterbo, nel disciplinare i profili inerenti alla cessione di ramo d'azienda operata dalla Robur Spa e dalla SIIT Spa in favore della Talete Spa, in

relazione al previsto affidamento a quest'ultima della gestione del Servizio Idrico Integrato.

A tal fine, il Sindaco di Viterbo ha rappresentato che in tutte e tre le Società sopra citate, interamente pubbliche, il Comune di Viterbo era Socio di maggioranza relativa (in Robur Spa in liquidazione per il 75%; in SIIT Spa, per il 48% ed in Talete Spa per il 20,8%) e che la cessione di ramo d'azienda, disposta con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, aveva subito una battuta d'arresto, essendo risultata controversa tra le parti (SIIT e Robur in qualità di cedenti e Talete in qualità di cessionaria) l'esatta interpretazione del concetto di beni immateriali proprio in relazione all'includibilità in esso dell'"avviamento".

Il Sindaco ha chiesto, in conclusione, di conoscere il parere di questa Sezione "in merito alle possibili valutazioni che questa Amministrazione deve operare al fine di garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria allo scopo di porre termine alle criticità connesse al definitivo superamento della frammentazione gestionale del Servizio Idrico Integrato del Comune di Viterbo".

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono attributarie, in base all'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, del potere di rendere pareri nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali, ma l'esercizio della funzione consultiva è subordinato alla previa verifica della sussistenza di due requisiti di ammissibilità: sotto il profilo soggettivo, deve sussistere la legittimazione a richiedere il parere per conto dell'ente e, sotto il profilo oggettivo, il quesito prospettato deve riguardare la materia della contabilità pubblica.

Le linee-guida elaborate a fini di coordinamento dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione del 4 giugno 2009, n. 9 e le deliberazioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010, concordano nel ritenere che il potere consultivo della Corte possa essere esercitato soltanto in relazione ad una richiesta di parere per cui sussistano entrambi tali requisiti di ammissibilità e che tale verifica debba essere preliminare alla trattazione del merito.

Nella specie, quanto al profilo soggettivo, la richiesta di parere è stata inviata dal Comune di Viterbo a firma del Sindaco *pro-tempore*, quale soggetto legittimato ad esprimere la volontà e ad impegnare l'ente locale verso l'esterno ai sensi dell'art. 50 del TUEL, sicchè la richiesta è da ritenere ammissibile, ancorché la stessa non sia stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.), previsto come "di norma" dall'art.7, comma 8, citato. (cfr. anche SSRR del. n. 3/CONTR/2011 e del. n.48/CONTR/2011).

Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere può essere considerata ammissibile, poiché il quesito formulato ha per oggetto l'interpretazione delle norme civilistiche riguardanti il concetto di "beni immateriali", al fine specifico di verificare se in esso possa ricomprendersi il c.d. "avviamento", la cui corresponsione comporterebbe immediate conseguenze finanziarie non solo sul bilancio della Società cessionaria del ramo d'azienda inclusivo di detta utilità (Talete Spa, partecipata dal Comune di Viterbo al 20,8% e per la restante parte dalla Provincia di Viterbo in misura pari all'11,9% e dai 42 comuni della medesima), bensì degli stessi enti locali partecipanti, sui cui bilanci, in definitiva, si verrebbero a determinare riflessi economici diretti in relazione all'entità del/i bene/i il cui valore economico di

cessione è oggetto di valutazione.

Considerato in

DIRITTO

La questione interpretativa posta dal Comune di Viterbo investe l'includibilità del concetto di "avviamento" tra i "beni immateriali" per cui debba essere corrisposto un prezzo nell'ambito dell'operazione di cessione di azienda (o di ramo d'azienda) operata in favore di Talete Spa dalle società cedenti SIIT e Robur, precedenti affidatarie del Servizio Idrico Integrato.

Com'è noto, in ambito commerciale s'intende per "avviamento" l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore o quanto meno equivalente a quella delle imprese concorrenti, in virtù o di fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno in sé un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione degli stessi in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili.

L'avviamento viene pertanto a costituire una qualità dell'azienda, ossia la sua capacità di realizzare risultati economici che vanno oltre quelli conseguibili con i singoli elementi che la compongono: il grado di tale attitudine dipende dall'efficienza dell'organizzazione dei fattori della produzione nell'azienda stessa (così in dottrina Ascarelli).

L'idoneità dell'azienda a produrre utili deve essere intesa in senso obiettivo e non quindi come soggettiva speranza dell'imprenditore di ritrarre un profitto.

L'avviamento dunque non può essere tutelato in sé e per sé come

oggetto di un autonomo diritto: esso è il plusvalore del complesso aziendale rispetto alla somma dei valori dei singoli beni che compongono l'azienda e rispetto ai valori contabili di bilancio; come tale esso non può essere considerato un bene autonomo (Carnelutti, Rotondi).

La nozione di avviamento che in questa sede rileva, peraltro, non è tanto quella correlata al valore attuale di un flusso di (futuri) utili sperati, in ragione di una gestione aziendale efficiente nell'organizzazione dei beni aziendali, materiali ed immateriali e delle risorse umane (che non è di per sé capitalizzabile ed iscrivibile nel bilancio d'esercizio), ma quell'avviamento che può realizzarsi allorché si effettui la cessione di un'azienda o di una partecipazione. In quest'ultimo caso, l'avviamento acquisito a titolo oneroso, sarà pari all'entità della differenza prudenzialmente valutata, tra il costo dell'acquisizione sostenuto globalmente, per il suo conferimento, dalla società acquirente (nella fattispecie in esame, la cessionaria Talete) rispetto al valore corrente dei beni e degli altri elementi patrimoniali attivi e passivi acquisiti e rientrerà tra le immobilizzazioni immateriali da iscrivere in bilancio all'attivo nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, come espressamente previsto al n.5 della lettera B dell'art.2424 del codice civile; norma che, in assenza di deroga espressa riguardante le società in mano pubblica, risulta applicabile anche alle società partecipate dagli enti locali.

Qualora la suddetta differenza fosse dovuta ad un "cattivo affare" ovvero a decisioni dell'acquirente, incorporante o risultante dalla fusione, che non siano direttamente correlabili alla redditività dell'azienda acquisita, incorporata, fusa, o beneficiaria della scissione, essa costituirà una componente negativa di reddito.

Generalmente, il valore dell'avviamento nell'esercizio di un'attività imprenditoriale in regime di libera concorrenza si computa con riferimento ai sotto indicati fattori e variabili, utili a verificare che l'eccedenza sia effettivamente all'origine di oneri e costi ad utilità differiti nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri: valore normale delle attività e passività contabilizzate; durata prevedibile dell'attività operativa; turbolenza del mercato di riferimento; obsolescenza del prodotto; variazioni della domanda; variabili macroeconomiche; aspettative riguardo alla permanenza in servizio di dipendenti professionalmente capaci; clausole legali o contrattuali condizionanti la durata della vita utile del/i bene/i.

Nella fattispecie sottoposta all'esame della Sezione, non operando le tre società interessate (Robur SIIT e Talete) in regime di libera concorrenza, ma essendo le stesse gestori in via esclusiva di un pubblico servizio subordinatamente alla titolarità di un'apposita concessione, è del tutto evidente che la stima della sussistenza di un eventuale avviamento non potrà che essere oggetto di prudentiale valutazione di un perito, che la effettuerà tenendo conto anche di tali elementi: per l'appunto, assenza di un regime di concorrenza nel quale le società cedenti operavano all'atto della cessione, nonché eventuale subordinazione della cessionaria al potere del o degli enti pubblici detentori del capitale sociale nella fissazione della tariffa, trattandosi, nella specie, di attività a rilevanza economica soggetta a regime amministrato. Va da sé che tali elementi non potranno non incidere in modo significativo sulla stima medesima da effettuare, che non potrà non tener conto anche dei criteri di sana gestione finanziaria che gli enti locali partecipanti – sia al capitale delle società cedenti che a quello della cessionaria – sono tenuti ad osservare anche

nella gestione delle proprie partecipate.

In conclusione, sul parere richiesto dal Comune di Viterbo, la Sezione si pronuncia nel senso che l'avviamento può considerarsi astrattamente ricompreso, o comunque includibile in termini generali ed astratti, tra gli elementi immateriali da inserire in bilancio sotto la voce "immobilizzazioni immateriali", come espressamente indicato al n.5, lettera B, dell'art. 2424 del codice civile, applicabile anche alle società a partecipazione pubblica, quale la Talete Spa, ma concretamente spetta all'amministrazione comunale, anzi alle amministrazioni comunali partecipanti al capitale della società acquirente, verificare, nell'ambito delle scelte di natura gestionale ed amministrativa che sono chiamate a compiere, se tale elemento sussista effettivamente ed in che misura, alla stregua degli elementi di valutazione richiamati in parte motiva.

P.Q.M.

Nei termini sopra indicati è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di Supporto, al Comune di Viterbo.

Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2012.

IL PRESIDENTE ESTENSORE
f.to dott. Vittorio Zambrano

Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2012

Il Responsabile del Servizio di Supporto
(dott.ssa Chiara Samarelli)